



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 12/19

Dec. n. 12/19

Il giorno 4 giugno 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal conduttore TRAINI Jacopo - nato ad Ascoli Piceno il 23.1.1998, tesserato e licenziato con il M.C. "OSTRA" con tessera n° 19019951 e licenza Fuoristrada n° L00575 - al termine della manifestazione cod. NAZEN017 del Campionato Italiano Enduro Under 23/ Senior, svoltasi in data 5.5.2019 a Castelraimondo (MC), per il tramite del preposto C.d.G.D. Gilberto Carloni e non deciso sul posto.

In particolare, il reclamante ha asserito che l'esito della 2^a Prova Cross Test della gara citata sarebbe stato "falsato" da una serie di tagli di percorso "*voluti e riscontrati*" cui alcuni piloti ad essa partecipanti sarebbero stati costretti ad effettuare perché "*volontariamente deviati dal personale di servizio*", con ciò "*accorciando di molto i tempi di percorrenza*". Ha dichiarato, pertanto, di proporre ricorso per "*la decisione di reinserire in classifica generale la 2^a prova cross test*" della gara del Campionato Italiano Enduro Under 23 del 5.5.2019.

Il G.S.N., letto il reclamo predetto ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dal pilota Jacopo TRAINI è infondato e, quindi, non può essere accolto, poiché sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio.

Come evidenziato in premessa, il reclamante si è doluto - in maniera non particolarmente comprensibile e stando al dato testuale del reclamo proposto - dell'esito finale delle classifiche della gara citata, in relazione alla 2^a prova cross test della stessa (cod. NAZEN017), a suo dire "falsata" da una serie di tagli di percorso imposti a diversi piloti [*"volontariamente (...) dal personale di servizio"*] e che, di conseguenza, si sarebbe verificata una diminuzione dei tempi di percorrenza della predetta prova.

Tuttavia, il TRAINI, all'atto del reclamo, proposto proprio sul campo di gara, non solo non ha fornito alcun riscontro oggettivo sotteso ai motivi dello stesso, ma dall'esame della documentazione acquisita agli atti di ufficio, ossia i rapporti del Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata, dotati, tra l'altro, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., non si evincono elementi tali da poter desumere quanto dedotto dal reclamante.

Né è dato riscontrare nella documentazione suddetta alcun comunicato proveniente dagli Ufficiali di percorso preposti alla manifestazione del 5.5.2019 (*id est*, il "*personale di servizio*" di cui al reclamo), che menzioni le modalità di svolgimento della prova citata, così come asserito dal reclamante TRAINI.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

- **RIGETTA** il reclamo.

Depositata il 4 giugno 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Traini Jacopo;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.